



CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO

***Per la disciplina del commercio nei
mercati ed in forma itinerante.***

Approvato con delibera del C.C. n.10 del 05.03.2021

I N D I C E

CITTA' DI ABANO TERME	1
PROVINCIA DI PADOVA	1
TITOLO I – PREMESSE OGGETTO E DEFINIZIONI.....	4
ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
TITOLO II - NORME GENERALI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	7
ART. 3 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	7
ART. 4 - PRESENZE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI NEI POSTEGGI.....	7
ART. 5 - AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO	8
ART. 6. - NUMERO MASSIMO POSTEGGI PER IMPRESA	9
ART. 7 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	9
ART. 8 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA	9
TITOLO III - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	11
ART. 9 - ONERI E IMPOSTE PER L'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO	11
ART. 10 - SERVIZI A SUPPORTO DEL MERCATO.....	11
TITOLO IV - ALTRE NORME GENERALI.....	12
ART. 11 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	12
ART. 12 - OBBLIGHI E DIVIETI.....	12
ART. 13 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI	14
ART. 14 - NORME IGIENICO-SANITARIE.....	14
ART. 15 - DIVIETI E LIMITI NELLE ZONE AVENTI VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE	16
TITOLO V - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI	17
ART. 16 - PIANO DEI MERCATI	17
ART. 17 - TRASFERIMENTO DEI MERCATI	17
ART. 18 - SOPPRESSIONE DEL MERCATO O DI SINGOLI POSTEGGI	18
ART. 19 - AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI.....	18
ART. 20 - POSTEGGI LIBERI – MIGLIORIE	18
ART. 21 - POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – ASSEGNAZIONE AI PRECARI.....	19
ART. 22 - GRADUATORIE DI MERCATO	19
ART. 23 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	19
ART. 24 - MERCATI STRAORDINARI	20
ART. 25 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	20
TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE	21
ART. 26 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	21
ART. 27 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE – DIVIETI	21
TITOLO VII - PRODUTTORI AGRICOLI.....	23
ART. 28 - PRODUTTORI AGRICOLI	23
ART. 29 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.....	23
TITOLO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
ART. 30 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	25

ART. 31 - REVOCA E DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE D’ESERCIZIO	25
ART. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	26
ART. 33 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEI TRIBUTI	26
ART. 34 - SANZIONI.....	26
ART. 35 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	27
ART. 36 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	27
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE.....	27

TITOLO I – PREMESSE OGGETTO E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale ed è adottato ai sensi della seguente normativa:
 - legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito "L.R. 10/2001") e relativi criteri applicativi adottati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1902 del 20.7.2001 (di seguito "DGR 1902/2001"), così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 633 del 14.3.2003 (di seguito "DGR 633/2003"), e dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2113 del 2.8.2005 (di seguito "DGR 2113/2005");
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 05.06.2012 (di seguito "DGR 1010/2012");
 - Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998 (di seguito "D.Lgs. 114/1998");
 - Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010 (di seguito D.Lgs. 59/2010);
 - Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05.07.2012;
 - Ordinanza del Ministero della Salute in data 3.4.2002 (di seguito "OMS 2002");
 - Delibera di Giunta Regionale n. 3710 del 10.10. 2007 (di seguito "DGR 3710/2007");
 - Le DGRV n. 986/2013, n. 1017/2016, n. 1151/2016 e 1152/2016;
 - D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020 n. 77 ed in particolare l'art. 181 comma 4-bis;
 - D.G.R. n. 1704 del 9 dicembre 2020;
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Lo svolgimento del commercio su area pubblica è consentito nelle aree indicate nel Piano del Commercio e così come riportato nelle allegate planimetrie.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento si danno le seguenti definizioni:
 - a. *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D.Lgs. 114/1998);
 - b. *aree pubbliche*: i canali, le strade, le piazze (comprese quelle di proprietà privata ma con servitù di pubblico passaggio) ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D.Lgs. 114/1998);
 - c. *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs. 114/1998);
 - d. *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa (L.R. 10/2001);
 - e. *mercato dell'antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione (L.R. 10/2001);
 - f. *mercato straordinario*: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - g. *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino cinque (L.R. 10/2001);
 - h. *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.R. 10/2001);

- i. *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.R. 10/2001);
- j. *mercato stagionale*: mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno e superiore a trenta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k. *presenze effettive in un mercato o fiera*: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l. *presenze in un mercato*: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m. *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale 10/2001 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale; tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge Regione Veneto 23 maggio 2002, n. 11;
- n. *autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;
- o. *concessione*: il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;
- p. *domanda autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico*: titolo idoneo per le imprese iscritte al Registro delle Imprese che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni. Non è richiesta l'iscrizione al registro imprese quando l'attività per vendita/somministrazione temporanea viene svolta da un'associazione in forma accessoria rispetto alla finalità associativa (ad esempio una finalità di carattere sociale, culturale o sportivo);
- q. *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- r. *miglioria*: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
- s. *settore merceologico*: ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 114/1998, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- t. *tipologia merceologica*: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del Piano del Commercio di cui all'art. 2 della Legge Regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;
- u. *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v. *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
- w. *orario di vendita*: è indicato nella scheda mercato inserita nel Piano del Commercio in area pubblica per ogni mercato o posteggio isolato. Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente, tali prescrizioni non si applicano nel caso di maltempo come previsto dall'art. 4, comma 5, del presente regolamento. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale;
- x. *struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività*: il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato;

- y. *manifestazione straordinaria*: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;
- z. *sagra*: manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;
- aa. *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001, n. 228 e successive modificazioni;
- bb. *ordinanza del Ministro della Sanità*: l'ordinanza di detto Ministero in data 03 aprile 2002;
- cc. *DURC*: documento unico di regolarità contributive, certificato che attesta la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi da parte delle imprese.
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Ministero della Sanità si definisce quanto segue:
 - a. commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo (o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità), attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari, alle condizioni indicate agli artt. 6 e 7 dell'OMS 2002;
 - b. mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici e costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - c. mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata degli spazi aperti non predisposti per accoglierlo; su tali spazi si alterna con altre attività cittadine;
 - d. costruzione stabile: un manufatto realizzato con qualsiasi tecnica e materiale, isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato;
 - e. negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio;
 - f. banco temporaneo: insieme di attrezzature d'esposizione (eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione) facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
 - g. operatori: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a. sui posteggi delle aree;
 - h. somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature nonché locali di consumo o aree di ristorazione che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
 - i. alimento deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
 - j. acqua potabile: acqua avente i requisiti indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 24.5.1988 e, in seguito, anche i requisiti indicati dal D.Lgs. n. 31 del 2.2.2001, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II - NORME GENERALI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 3 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, ovvero in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta. La durata della concessione ed il rinnovo della stessa saranno determinati in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche, società di persone, società di capitale o cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii..
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - autorizzazioni di tipo A, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione per il tempo indicato al precedente comma 1;
 - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione;
 - alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
 - autorizzazioni di tipo B, rilasciate dal primo Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività, abilitano:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione a fiere su tutto il territorio nazionale;
 - alla partecipazione alla "spunta" nei mercati e nei posteggi isolati (vedi art. 21 "Posteggi temporaneamente liberi – assegnazione ai precari") della Regione Veneto in qualità di "precari";
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore oppure presso i locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate, con riferimento ai due settori merceologici (alimentare e non alimentare), a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una specifica tipologia merceologica.
6. L'attività esercitata nelle stazioni ed aree demaniali non comunali è subordinata al permesso del relativo proprietario o gestore che può stabilire le modalità e le condizioni di utilizzo. In tali aree, l'attività di vendita è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel Piano del commercio su area pubblica.
7. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione o documenti comprovanti il diritto. I titolari, i dipendenti e i collaboratori dei titolari dei posteggi, se cittadini extracomunitari, debbono esibire altresì la documentazione prevista dal Testo Unico sull'immigrazione; lo stesso vale per i dipendenti e i collaboratori presenti nel posteggio.

ART. 4 - PRESENZE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI NEI POSTEGGI

1. Gli operatori assegnatari di posteggio o le persone titolate a norma di legge, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori precari non possono accedere alla piazza prima della conclusione dell'attività di spunta.
3. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
5. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.

Le calamità naturali sono verificate e segnalate come segue:

- Se il maltempo si manifesta all'inizio dell'orario di vendita la polizia municipale procede alla spunta, cioè alla verifica della presenza dei titolari anche se i banchi sono presenti e non operativi sul posteggio (automezzo chiuso).
 - Nel caso in cui le avversità sopra accennate dovessero verificarsi successivamente all'apertura del mercato, gli operatori presenti che lasciano il mercato prima dell'orario finale sono considerati assenti giustificati sempre che gli abbandoni superino il 40% dei posteggi quel giorno occupati e la dichiarazione del maltempo pervenga tramite PEC, da un rappresentante degli operatori.
6. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3, della Legge Regione Veneto n. 10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio SUAP/Attività Produttive.
2. L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Si richiamano integralmente le disposizioni degli artt.li 4 bis e 4 ter della Legge Regionale del Veneto 10/2001.
3. La domanda di assegnazione, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune entro il termine e con le modalità stabilite da apposito bando.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Responsabile del Servizio SUAP/Attività Produttive lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. Relativamente alle modalità di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche ci si rifà alla vigente normativa Nazionale e Regionale.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
7. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune tramite SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro il termine stabilito dalle vigenti normative.
8. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o tipologia merceologica; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati.
9. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine stabilito dalle vigenti normative. La concessione ha validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
11. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria impresa (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 34 ("Sanzioni"), comma 4, del presente regolamento.

ART. 6. - NUMERO MASSIMO POSTEGGI PER IMPRESA

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni impresa non può essere concessionaria o subconcessionaria (per gestione o affitto di azienda) di più di 2 (due) posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale; il limite è alzato a 3 (tre) per ogni settore merceologico nel caso di mercato con numero di posteggi superiore a 100. Tale limite opera anche nel caso in cui l'impresa abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.

ART. 7 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (subingresso), è soggetto a comunicazione da effettuarsi tramite Suap. Lo stesso comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo avvenuto per atto tra vivi od a causa di morte comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio per il periodo residuo, oltre al trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta o gestita, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
4. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda.
5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato comunicazione di subingresso. La comunicazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale del Veneto 10/2001. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha ceduto in affitto l'azienda dal Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive, con le modalità previste dalla legge.
6. Il subentrante per atto tra vivi che, all'atto della presentazione della comunicazione, non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha ceduto in affitto l'azienda dal Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive, con le modalità previste dalla legge.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare comunicazione di subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.
8. Lo scambio consensuale dei posteggi tra due titolari nello stesso mercato (purché dello stesso settore merceologico) avviene solamente a seguito di cessione d'azienda o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

ART. 8 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo esercitata su posteggio, l'autorizzazione e la concessione per l'esercizio dell'attività sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione e della concessione

intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerle e di iniziare l'attività previa presentazione di comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora il titolare non comunichi la reintestazione entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di cessazione della gestione precedente, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro sessanta giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.
3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, la reintestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 7, comma 1.

TITOLO III - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 9 - ONERI E IMPOSTE PER L'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati".
2. Il pagamento degli oneri di cui al precedente comma è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. I titolari di posteggi che siano inadempienti nei confronti del pagamento dei suddetti oneri vengono informati e invitati a regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione in base ai principi fissati secondo le modalità indicate all'art. 57 del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati".
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità decadono dalla concessione con obbligo di cessazione dell'occupazione.

ART. 10 - SERVIZI A SUPPORTO DEL MERCATO

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune a servizio del mercato la rete di distribuzione dell'energia elettrica o altri servizi specifici in relazione alle caratteristiche dei singoli mercati, tutti gli operatori devono obbligatoriamente sostenere le spese relative a detti servizi e alla loro manutenzione.
2. In caso di cessione per acquisto, affitto/comodato dell'azienda o ramo d'azienda, l'obbligo del pagamento dei costi su citati rimane in capo all'effettivo titolare della concessione e non all'affittuario/comodatario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nel pagamento di una quota relativa ai costi di forniture dei servizi succitati, viene disposta la sospensione dell'attività prevista all'art. 30 ("Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio") del presente regolamento fino alla regolarizzazione della propria situazione debitoria.
4. Le spese di cui ai succitati commi devono essere suddivise anche tra gli operatori precari che abbiano partecipato al mercato con continuità (almeno metà delle presenze nell'anno).

TITOLO IV - ALTRE NORME GENERALI

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, rispettando la vigente normativa igienico-sanitaria, le condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e nella concessione di suolo pubblico, oltre che i regolamenti comunali.
2. L'operatore deve organizzare l'esposizione della merce in modo tale da:
 - garantire la piena visibilità della merce posta in vendita;
 - organizzare l'esposizione della merce in modo ordinato e decoroso;
 - impedire ai potenziali clienti e ad altre persone non autorizzate di toccare o venire a contatto con la merce non confezionata del settore alimentare nelle fasi dell'attività precedenti alla vendita.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 114/1998.
4. La merce posta in vendita – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – dovrà essere conforme a quanto disposto dalla vigente normativa in materia igienico sanitaria, di autenticità dei marchi, sicurezza e dalla normativa europea, in particolar modo quella riguardante la certificazione.
5. Il “fronte vendita” del posteggio è da intendersi il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio del mercato; l'operatore può organizzare la vendita su altri lati riducendo la propria struttura di vendita in modo da creare lo spazio per l'accesso del pubblico nell'ambito della propria area autorizzata; in ogni caso non può essere creato intralcio agli operatori confinanti. L'area di vendita non può in ogni caso essere organizzata in modo da incentivare il passaggio del pubblico su aiuole o aree verdi.
6. Ogni operatore è tenuto a comunicare all'Ufficio SUAP - Attività Produttive il proprio indirizzo PEC e numero di telefono, che dovranno essere mantenuti aggiornati.
7. Con l'uso del posteggio, il concessionario si assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
8. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'installazione delle strutture e per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. E' inoltre fatto obbligo ai concessionari nell'area mercatale di Piazza Mercato, al fine di garantire elevati gradi di sicurezza, di tenere il proprio automezzo dall'orario di inizio al fine vendita nell'area data in concessione.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo “Obblighi e divieti”, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti all'interno dell'area mercatale e in forma itinerante.

ART. 12 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su richiesta dei competenti organi di vigilanza nonché qualsiasi supporto informatico eventualmente reso obbligatorio da apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive.
2. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dall'acquirente.
3. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli di dimensioni ben visibili al pubblico (centimetri 100 x 100, colore sfondo bianco, caratteri di stampa: Times New Roman, 60, grassetto, nero) e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un

processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza, l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

4. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2.50 metri dal suolo e non possono sporgere oltre 100 (cento) centimetri dalla linea verticale che segna il limite di allineamento del posteggio assegnato. Sulle parti laterali del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso; in ogni caso devono essere lasciati liberi i percorsi individuati nelle planimetrie per i mezzi di soccorso e le vie di fuga. Le tende vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la vista degli altri banchi. Se vicino al posteggio assegnato sono presenti alberi, lampioni o altri elementi le eventuali tende dovranno comunque tenere una distanza di almeno 30 (trenta) centimetri da tali elementi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra sia se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
5. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato e anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato; al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere tutti i rifiuti separandoli per tipologia, avendo cura di riporli in sacchetti distinti per la frazione secca e per la frazione umida e in contenitori (anche occasionali) per tutte le altre frazioni.
8. Al termine dell'orario di vendita, come individuato per ciascun mercato/posteggio isolato, gli operatori devono ripristinare l'area mercatale rimuovendo le attrezzature utilizzate per la vendita comprese le strutture dell'impianto elettrico.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari previste dal Piano del Commercio vigente a cui è sottoposto l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
11. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
12. E' vietato posizionare la merce per terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
13. E' vietato danneggiare le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano, la sede stradale e gli impianti che ad essa appartengono. Eventuali danni dovranno essere risarciti dal concessionario del posteggio.
14. E' vietato l'uso di generatori di corrente.
15. E' vietato mantenere luci accese qualora la luce naturale sia sufficiente. E' altresì vietato l'uso dell'energia elettrica se non per il funzionamento delle bilance, dei registratori di cassa e dell'illuminazione con lampadine a basso consumo e, in periodo estivo, per il funzionamento di piccoli ventilatori.
16. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato, tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
17. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
18. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
19. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
20. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo negli spazi a tal fine autorizzati, nel rispetto della normativa sanitaria e di sicurezza e con le modalità previste da apposito provvedimento.

21. E' vietato tenere acceso il proprio automezzo se non per il tempo strettamente necessario al suo posizionamento.

ART. 13 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

1. Gli orari dei mercati vengono così indicati:

occupazione dei posteggi	dalle ore 06,30	alle ore 07,30
allestimento mercato	dalle ore 07,30	alle ore 08,00
operazioni di vendita	dalle ore 08,00	alle ore 13,30
rimozione banchi e sgombero area pubblica	dalle ore 13,30	alle ore 14,30

2. Gli orari suddetti dovranno essere rigorosamente rispettati.
3. Non è consentito sgomberare il posteggio e comunque chiudere le operazioni di vendita prima delle ore 13,30 se non per gravi e comprovati motivi di necessità o intemperie, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.
4. Entro le ore 15,00 tutti gli operatori devono avere sgomberato l'intera area di mercato in modo da poter procedere al ripristino dell'uso non mercatale della stessa.
5. L'attività in forma itinerante o con posteggio isolato deve svolgersi secondo gli orari da determinarsi entro le seguenti fasce orarie e comunque per non più di tredici ore giornaliere (D.Lgs. 114/1998):
- a) SETTORE ALIMENTARE: dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
- b) SETTORE NON ALIMENTARE: dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- al termine dell'attività l'area dovrà essere ripristinata rimuovendo tutte le strutture utilizzate per le operazioni di vendita.
6. Nel caso di autorizzazioni temporanee, l'orario è indicato nel relativo provvedimento amministrativo. La fascia oraria massima è compresa tra le ore 06,30 e le ore 02,00 della notte successiva.
7. Qualora la giornata del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, detto mercato viene effettuato ugualmente nella medesima giornata, a meno che non si tratti di Natale e Capodanno; in questi ultimi due casi il mercato viene anticipato alla giornata precedente o posticipato alla giornata successiva (art. 8 della L.R. 10/2001).

ART. 14 - NORME IGIENICO-SANITARIE

1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002, dalla DGR 3710/2007 e dalle loro eventuali modificazioni.
2. Il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato e di fiera la delimitazione delle aree, il deflusso delle acque, gli allacciamenti idrici ed elettrici, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, la potabilità dell'acqua fornita.
3. Ciascun operatore è responsabile del posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella normativa vigente e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie. Per quanto di competenza deve assicurare la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche deve avere i requisiti indicati all'art. 3 dell'OMS 2002.
5. Il negozio mobile con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche deve avere i requisiti indicati all'art. 4 dell'OMS 2002. Nell'interno dei negozi mobili, che vanno sottoposti periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, i cui titolari sono obbligati all'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
- a. essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti offerti in vendita;
- b. avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro;

- c. avere banchi d'esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b. e c., non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in contenitori idonei, collocati ad almeno 50 (cinquanta) centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche o alla loro preparazione e nemmeno alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga all'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6) dell'OMS 2002.
9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di:
 - a. idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b. serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c. lavello con erogatore automatico d'acqua;
 - d. serbatoio per lo scarico delle acque reflue, di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per l'acqua potabile;
 - e. adeguato piano di lavoro;
 - f. rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), punti 1), 2), 3) dell'OMS 2002.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dell'OMS 2002, che riguardano:
 - a. carni fresche, preparazioni di carni, carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b. prodotti di gastronomia cotti;
 - c. prodotti della pesca;
 - d. molluschi bivalvi vivi;
 - e. prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del D.Lgs 114/1998.
12. La vendita di pane sfuso sulle aree pubbliche è consentita nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3, dell'OMS 2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. L' eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 114/1998, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'OMS.
15. Nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 3710/2007, l'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.
16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di all'art. 4, comma 1, lettere c), d), e), dell'OMS 2002 e dell'impianto autonomo di erogazione d'energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente di:
 - a. allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b. scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c. allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo. Anche se il generatore autonomo d'energia dispone di potenza adeguata a soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
17. Per il personale addetto alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 del DPR 327/1980, come modificato dalla legge regionale n. 41 del 19.12.2003 e successive modificazioni.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, il responsabile dell'industria alimentare deve effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.
19. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle

sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione dell'attività di vendita su area pubblica.

ART. 15 - DIVIETI E LIMITI NELLE ZONE AVENTI VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. 490/1999, l'attività può essere limitata a tipologie merceologiche particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette tipologie sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere, allegate al piano vigente.
2. Nel caso di cui al comma 1, nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza.

TITOLO V - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

ART. 16 - PIANO DEI MERCATI

1. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione del Piano del Commercio. In quest'ultimo vengono individuate apposite schede, distinte per singolo mercato o posteggio isolato, che indicano:
 - a. l'ubicazione e la denominazione del mercato o del posteggio;
 - b. il periodo di svolgimento;
 - c. gli orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d. il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - e. il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, le relative ubicazioni e le superfici;
 - f. le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi (la scelta della tipologia merceologica viene operata al fine del miglioramento della funzionalità del servizio di mercato e verrà indicata per l'assegnazione di posteggi liberi);
 - g. l'orario previsto per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari (orario di spunta);
 - h. le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

La planimetria potrà essere consultata durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio SUAP Attività Produttive.
2. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando per questi ultimi la possibilità di affidamento ad un soggetto esterno, sulla base di specifica convenzione.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare, in via straordinaria e temporanea, orari e durata dei singoli mercati con specifico provvedimento del Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive per consentire la realizzazione in area pubblica di eventi considerati prioritari. Tali provvedimenti, che incidono sulle norme del singolo mercato e pertanto coinvolgono tutti gli operatori, sono portati a conoscenza tramite le forme di pubblicità previste per gli atti amministrativi (comunicazione scritta alle associazioni di categoria e al referente/ai referenti degli operatori del mercato designato/i degli stessi per tale specifica attività).
4. L'Amministrazione Comunale favorisce e riconosce forme associate di autogestione del mercato da parte di associazioni di categoria e di operatori, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione organizzativa dello stesso, di favorire forme di promozione e di marketing che consentano di qualificare l'offerta commerciale.

ART. 17 - TRASFERIMENTO DEI MERCATI

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi, devono essere adottate delle soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di nuovi posteggi con caratteristiche dimensionali e commerciali il più possibile simili alle precedenti.
2. Il trasferimento che comporti l'occupazione di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate, deve essere deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del Piano delle aree.
3. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del Piano, in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato ma comporta il solo aggiornamento delle planimetrie del mercato.
4. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento. Per anzianità di presenza s'intende l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e degli eventuali

- precedenti soggetti titolari dell'autorizzazione/concessione dalla data di istituzione del mercato;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone deve essere tenuto conto della data di iscrizione al R.E.A. più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
5. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

ART. 18 - SOPPRESSIONE DEL MERCATO O DI SINGOLI POSTEGGI

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione dei mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. caduta sistematica della domanda;
 - b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R. della Regione Veneto;
 - e. per motivi legati alla sicurezza.

ART. 19 - AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati o dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore. La richiesta è valutata dal Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive, sentito il Comando di Polizia Locale, i Servizi Patrimonio e LL.PP.
2. Il Comune, su richiesta, può autorizzare l'ampliamento di un posteggio (es: a seguito di sostituzione del mezzo) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile, che tale spazio non sia già altrimenti occupato e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi d'emergenza, fino a raggiungere complessivamente 35 mq.
3. Su motivata richiesta, che il Comune di riserva di valutare di volta in volta tenendo in considerazione un vantaggio per l'Ente, viene introdotta la possibilità di frazionare i posteggi tra i concessionari adiacenti al/ai posteggio/i interessato/i. Tale frazionamento non potrà in alcun modo produrre un aumento del numero dei posteggi attuali ma, solamente individuare una diversa superficie dei posteggi interessati e, se necessario, un minor numero di posteggi rispetto alla situazione attuale.

ART. 20 - POSTEGGI LIBERI – MIGLIORIE

1. Il Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio (mercato e posteggi isolati), informa mediante avviso scritto i titolari di posteggio i quali, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare domanda al Comune, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'avviso, per ottenere il trasferimento in uno dei posti resisi disponibili nell'ambito del rispettivo settore merceologico di appartenenza.
2. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a. anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria degli operatori titolari di posteggio";
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche acquisita da parte dell'impresa;
 - c. a parità di anzianità, verrà assegnata la migliororia rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

ART. 21 - POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – ASSEGNAZIONE AI PRECARI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche, dotati di idonea attrezzatura/struttura sul posto.
2. L'operatore precario, quando intende partecipare alle operazioni di spunta del mercato, deve fare comunicazione al Suap del Comune dichiarando i dati richiesti nel portale, indicando la data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte), e i dati sulla regolarità contributiva. La stessa persona non può partecipare alle operazioni di spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra impresa.
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al R.E.A. più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. Le graduatorie vengono aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. La mancata presenza per due anni consecutivi comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
6. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
7. L'operatore già titolare di posteggio nel mercato non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso, anche se con altro titolo.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi, tre se si tratta di mercato con più di cento posteggi, purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
10. L'operatore precario che, dopo l'assegnazione, non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

ART. 22 - GRADUATORIE DI MERCATO

1. Per ogni mercato è stilata una graduatoria degli operatori secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 10/2001.
2. La graduatoria dovrà essere aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno in base alle variazioni dovute ai subingressi ed eventuali revoche di posteggi.
3. La graduatoria dovrà essere pubblicata entro il 15 febbraio di ogni anno all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Nel caso non pervenisse alcuna osservazione dopo tale termine, la stessa è considerata definitiva.
4. La graduatoria è consultabile presso l'Ufficio SUAP Attività Produttive, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

ART. 23 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, ogni area su cui si svolgono i mercati è interdetta al traffico veicolare in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite nella specifica scheda di mercato o con apposito provvedimento.
3. Il Comune fa rispettare il divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte del personale della Polizia Locale.

ART. 24 - MERCATI STRAORDINARI

1. L'effettuazione di mercati straordinari è fissata nel calendario annuale, da predisporre entro il 30 settembre di ogni anno.
2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari del mercato settimanale.
3. I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio. A tal fine, ogni anno, entro la data indicata nel calendario annuale dei mercati straordinari, i titolari di posteggio che vi intendono partecipare ne danno comunicazione all'Ufficio SUAP Attività Produttive.
4. L'Ufficio SUAP Attività Produttive, dopo aver accertato il superamento della percentuale indicata al comma 3, delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute. I posteggi, in tal modo individuati, sono assegnati con le seguenti modalità:
 - a. agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
 - b. ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi; la priorità di scelta è data dalla maggiore anzianità di presenza maturata dal singolo operatore nell'ambito del mercato ordinario.
5. La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che hanno dato la loro adesione è considerata assenza; tale assenza ingiustificata comporta l'esclusione dell'operatore dai mercati straordinari previsti per l'anno solare successivo.
6. Ulteriori prescrizioni potranno essere definite con successiva determina dirigenziale.

ART. 25 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo ad imprese individuali o società, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dalla stessa Amministrazione Comunale per l'area interessata dalla manifestazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata, nei limiti dei posteggi eventualmente individuati, in base alle seguenti priorità:
 - a. maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito della medesima manifestazione in edizioni antecedenti;
 - b. maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A;
 - c. ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. In una manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione alla stessa impresa.

TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE

ART. 26 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 114/1998, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive ai sensi della vigente normativa Statale e regionale.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) si rimanda a quanto previsto dalla legislazione in vigore e dal "Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)" approvato con Delibera C.C. n. 3 del 02.03.2015.
3. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 4 bis e 4 ter della Legge Regionale 10/2001.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
5. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare al Comune entro 30 (trenta) giorni, le variazioni intervenute alla propria impresa (residenza, cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 34 ("Sanzioni"), comma 4, del presente regolamento.
6. L'attività di commercio in forma itinerante deve iniziare entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga ai sensi dell'art. 5, comma 1) lett. a) della L.R. n. 10/2001. L'inizio attività è provata tramite la posizione IVA, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche di uno solo di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata e l'Ufficio Attività Produttive provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

ART. 27 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE – DIVIETI

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 6 del presente articolo, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 10/2001, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.
4. L'esercizio di tale attività può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta. L'attività di vendita deve avvenire in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo pubblico può essere giustificata unicamente per il tempo necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza; la permanenza di un soggetto su una porzione di suolo pubblico con le modalità e i tempi propri dell'occupazione fissa del medesimo suolo, configura l'esercizio di un'attività di tipo A) sprovvista del corrispondente titolo autorizzatorio e conseguentemente sanzionabile ai sensi dell'art.29, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
5. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, l'Amministrazione può rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.
7. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ad una fiera o ai posteggi isolati. Come aree adiacenti si devono intendere quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino occupato secondo gli orari indicati nel Piano del Commercio in vigore. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività

temporanee di vendita autorizzate.

8. Nelle giornate in cui sono previste manifestazioni sportive o di altro genere presso impianti sportivi, l'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato nelle seguenti vie:
 - Dello Stadio, Bazzarin, Don Fogo, Monte della Madonna, Santuario, Monte Castello, Monte Fasolo, Maroncelli, Mazzini, Dei Tigli, Podrecca.
9. L'esercizio del commercio itinerante (sia vendita al dettaglio che somministrazione) è vietato nell'area così come delimitata nella parte seconda del Piano Comunale del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 23.09.2002.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO VII - PRODUTTORI AGRICOLI

ART. 28 - PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 580/1993 possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, previa comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.
2. Per il contenuto della comunicazione di cui al comma precedente si rimanda a quanto previsto dalla legislazione in vigore e dal "Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)" approvato con Delibera C.C. n. 3 del 02.03.2015.
3. I produttori agricoli devono indicare al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda. Per tali ultimi prodotti, la superficie espositiva non deve essere superiore ad un terzo del totale. In ogni caso, per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dalla propria azienda non può superare gli importi stabiliti dal D.Lgs. 228/2001 e ss.mm.ii..
4. L'attività del produttore agricolo su aree pubbliche in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati all'art. 26 "Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante" e all'art. 27 "Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti" del presente regolamento.

ART. 29 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche sono previsti appositi posteggi, sia isolati che nei mercati, riservati ai produttori agricoli, come definiti dal precedente art. 28 e come indicato nel del Piano Comunale del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 23.09.2002.
2. Per esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio il produttore agricolo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 228/2001, presenta la richiesta di assegnazione entro il termine e con le modalità stabilite da apposito bando e dal "Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)" approvato con Delibera C.C. n. 3 del 02.03.2015.
3. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Responsabile del Servizio SUAP – Attività Produttive lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
4. Le modalità di assegnazione dei posteggi per produttori agricoli su aree pubbliche sono stabilite dalla vigente normativa Nazionale e Regionale.
5. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
6. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune tramite SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro il termine stabilito dalle vigenti normative.
7. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o tipologia merceologica; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati.

8. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine stabilito dalle vigenti normative. La concessione ha validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 34 comma 4 del presente regolamento.
11. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
12. L'autorizzazione/concessione di posteggio hanno validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.
13. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo della autorizzazione/concessione originaria.
14. La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti da accertamenti, che non venga rispettata la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria come previsto dal comma 3 dell'art. 28.
15. In uno stesso mercato, un produttore agricolo non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

TITOLO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. In caso di accertate violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per i titolari di autorizzazione di tipo A e di tipo B per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a. il commercio di prodotti contraffatti, adulterati, ecc.;
 - b. il commercio di prodotti non conformi alla normativa posta a tutela del consumatore;
 - c. il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
 - d. gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - e. il doloso danneggiamento della sede stradale, del manto erboso, ove esistente, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - f. violazioni del testo unico sull'immigrazione;
 - g. il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
 - h. il mancato rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi previste dall'art. 12 del presente regolamento.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nel caso di esito negativo della regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 4 bis, comma 3 della L. R. 10/2001, è prevista la sospensione dell'autorizzazione per 120 (centoventi) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, come stabilito dalla L.R. 8/2013. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lett. B) e lettera b bis) della L. R. 10/2001.

ART. 31 - REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della data di scadenza del termine.
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi e cioè:
 1. n° 17 assenze per i mercati che si svolgono 1 giorno alla settimana;
 2. n° 34 assenze per i mercati che si svolgono 2 giorni alla settimana;
 3. n° 52 assenze per i mercati che si svolgono 3 giorni alla settimana;
 4. n° 69 assenze per i mercati che si svolgono 4 giorni alla settimana;
 5. n° 87 assenze per i mercati che si svolgono 5 giorni alla settimana;
 6. n° 104 assenze per i mercati che si svolgono 6 giorni alla settimana;
 7. n° 121 assenze per i mercati che si svolgono 7 giorni alla settimana;
 8. n° 4 assenze per i mercati che si svolgono 1 volta al mese.

Le assenze sono giustificate, e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza, se effettuate per malattia, gravidanza o servizio militare, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto.

Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti soci, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.Lgs. 59/2010;
- d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

2. L'autorizzazione e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis dell'art. 5 della L.R. 10/2001.
3. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 5 della L.R. 10/2001.
4. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.
5. Il Responsabile del Servizio SUAP Attività Produttive, accertata una delle fattispecie di cui ai commi precedenti del presente articolo, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato nei modi e nelle forme previsti dalla L.241/90 e ss.mm.ii.

ART. 32 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico dell'Ente.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art.7 della Legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del Servizio Suap Attività Produttive che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

ART. 33 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEI TRIBUTI

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

ART. 34 - SANZIONI

1. La violazione delle norme previste dall'art. 27 commi 1 e 4 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998.
2. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs 114/98, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie sarà eventualmente sanzionabile in base alla normativa relativa

all'occupazione di suolo pubblico (DGR n. 2113/2005).

3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'art. 11, comma 1 e 9, dall'art. 12 commi 7 e 14, dall'art. 13 commi dall'1) al 6) e dall'art. 27, commi 7, 8 e 9 del presente regolamento è punito ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/1998, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 ad € 3.098.
4. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento, non disciplinate dal D.Lgs. 114/1998, da altre specifiche norme e dai commi 1 e 2 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa di Euro 150,00 come pagamento in misura ridotta, giusta Delibera di G.C. 51 del 25.05.2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento e modifica delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali".
5. L'omessa comunicazione/SCIA di subingresso e la comunicazione di cessazione del commercio su area pubblica, è punita con la sanzione pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 come previsto dall'art. 26, comma 5, art. 30, comma 1 e art. 22 comma 3 del D.Lgs 114/98.
6. L'inosservanza al provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'art. 30 ("Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio") comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista al precedente comma 4 e potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

ART. 35 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 36 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le preesistenti disposizioni in materia che ne fossero in contrasto.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.